



## APPROFONDIMENTI



GIOVEDÌ 15 GENNAIO 2015

### **Le disposizioni nella Legge di Stabilità di interesse per a.s.d. e s.s.d. – 1. LA POSSIBILITÀ DI CHIEDERE NUOVE RATEAZIONI**



Una norma specifica per le a.s.d., una per tutti i soggetti in regime 398, alcune altre dirette a tutti i contribuenti: nel menù della Legge di Stabilità 2015 (Legge 23/12/14 n. 190) molti piatti interessano ai sodalizi sportivi e a questi dedichiamo pertanto gli approfondimenti del primo numero 2015 di Fiscosport. In questo articolo esaminiamo il comma 710 (Possibilità di chiedere nuove rateazioni)



Stefano ANDREANI

COMMERCIALISTA IN FIRENZE

#### **Condividi**

Com'è noto, da anni la legge finanziaria contiene una molteplicità di disposizioni, tutte comprese, senza un ordine logico, in un unico, lunghissimo articolo. Il nostro esame procede pertanto per commi, e il 710 è quello che contiene l'unica disposizione dettata specificatamente ed esclusivamente per le a.s.d.

Questo il testo:

*“Le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche, che siano decadute, entro il 31 ottobre 2014, dal beneficio della rateazione delle somme dovute in base alle comunicazioni emesse a seguito dell'attività di liquidazione e di controllo formale di cui agli articoli 36-bis e 36-ter del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni, e 54-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, agli avvisi di accertamento ai fini dell'imposta sul reddito delle*

*società, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dell'imposta sul valore aggiunto, agli accertamenti con adesione, mediazioni e conciliazioni giudiziali, ai fini dei medesimi tributi, possono chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un nuovo piano di rateazione delle somme dovute alle condizioni previste dalle specifiche leggi vigenti".*

**In sintesi, le associazioni sportive affiliate alle F.S.N. o agli E.P.S., che in relazione agli avvisi bonari e agli avvisi di accertamento avevano concordato un pagamento dilazionato e sono decadute da tale beneficio al 31 ottobre 2014, possono chiedere, entro il 30/6/2015, un nuovo piano di rateazione.**

La norma si riferisce ai pagamenti derivanti:

- dalla dilazione susseguente alla definizione degli avvisi bonari disciplinata dall'art. 3-bis del DLgs. 462/97, la cui decadenza si verifica con il mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine per quella successiva (ciò comporta una sanzione pari al 30% della rata non pagata e il disconoscimento della definizione oggetto della dilazione);
- dalla dilazione scaturente da somme dovute a seguito degli istituti deflativi del contenzioso, ad esempio acquiescenza, accertamento con adesione, mediazione e conciliazione giudiziale, la cui decadenza si verifica con il mancato pagamento di una rata successiva alla prima entro il termine per quella successiva (ciò comporta una sanzione pari al 60% di tutte le somme residue ancora dovute a titolo di tributo, ma rimane ferma la definizione "a monte", come previsto dagli artt. 8 comma 3-bis del DLgs. 218/97 e 48 comma 3-bis del DLgs. 546/92).

Dai riferimenti di legge si desume che deve trattarsi di imposte sui redditi, IVA e IRAP; salvo modifiche o interpretazioni ufficiali di segno opposto, non se ne può usufruire nel caso di altre imposte (p.es. imposta di registro), anche se pure esse possono formare oggetto di adesione e quindi di pagamento dilazionato.

Ben definiti sono anche:

- il termine entro il quale deve essersi verificata tale decadenza, il 31/10/2014
- il termine entro il quale può essere chiesta la nova rateazione, il 30/6/2015.

Sufficientemente chiaro pare anche il fatto che, nel momento in cui entro il termine di legge venga presentata la domanda, vengano meno le conseguenze sanzionatorie previste dagli articoli richiamati, ovvero il disconoscimento della definizione; in caso contrario non si comprenderebbe la ratio della norma agevolativa.

Altrettanto chiaro, sul punto i primi interpreti sono tutti d'accordo, è che il riferimento è alle sole dilazioni concesse dall'Agenzia delle Entrate, e non anche a quella concesse da Equitalia ai sensi dell'art. 19 del DPR 602/73.

Restano un paio di **dubbi**, che ci auguriamo vengano sciolti nel (non brevissimo) termine stabilito dalla norma:

- dato per pacifico che "*riconosciute ai sensi delle leggi vigenti*" significhi "riconosciute dal CONI", si presenta il dubbio se siano comprese le a.s.d. affiliate alle Discipline Sportive Associate, che come già accaduto in passato la norma ignora completamente: logica ed equità vorrebbe che fossero comprese, ma la lettera della norma è chiara nell'escluderle
- secondo prime interpretazioni, il fatto che la norma parli di associazioni "*che siano decadute*" dal beneficio della rateazione lascia pensare che la sanatoria sia riservata a tutti quegli enti che hanno pagato nei termini almeno la prima rata, mentre non può considerarsi ricompreso nella fattispecie in esame il caso dell'associazione che sia decaduta perché non

abbia versato la prima rata degli importi dovuti entro i termini previsti: in tal caso di parla infatti di mancato accesso e non di decadenza; riteniamo che tale interpretazione sia corretta, ma non possiamo escludere una interpretazione ufficiale di segno diverso.